

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 4 novembre 2020**

# **Generalità sul SUAPE e sul procedimento unico - Regione Sardegna**

## **Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di  
Massimo Puggioni**

## Domande & Risposte

- 1. Perché le Pubbliche Amministrazioni e gli enti di pubblico diritto sono esentati dal presentare le istanze al SUAPE, mentre i Comuni (PA per eccellenza) devono attivare procedure SUAPE per la gestione dei siti minerari in riconversione turistica, arrivando all'assurdo di autorizzare sé stessi con Provvedimento Unico SUAPE**

La L.R. n. 24/2016, come modificata dalla L.R. n. 1/2019, prevede una generale esclusione dalla competenza del SUAPE per gli Enti pubblici, ma nel caso specifico del riutilizzo di siti minerari l'art. 20 della L.R. n. 5/2015 e la D.G.R. n° 23/2 del 08/05/2018 prevedono la competenza del SUAPE anche per gli interventi posti in essere da soggetti pubblici.

- 2. Può la provincia esimersi dalla predisposizione della Determinazione di competenza e far valere il parere favorevole espresso in CDS come AUA che confluisce nel provvedimento unico?**

La domanda non è chiarissima; in ogni caso, la gestione delle conferenze di servizi sarà trattata nel prossimo webinar del 2 dicembre 2020. In tale occasione sarà chiarito che nell'ambito della conferenza di servizi gli enti partecipanti devono esprimere le proprie determinazioni nella forma di parere tecnico privo di valenza provvedimento autonoma.

- 3. Se l'immobile residenziale è esistente ma il sistema di depurazione deve essere modificato anche dal punto di vista edilizio (ad esempio installazione di una nuova fase di depurazione, sostituzioni di vasche malorate), la richiesta di autorizzazione deve essere fatta attraverso il SUAPE. È corretto?**

Qualsiasi intervento edilizio ad iniziativa privata rientra nella competenza del SUAPE.

- 4. Un chiarimento sul procedimento per lo scarico reflui fuori fognatura. Il nostro territorio ricade per la maggior parte in zona SIC per cui l'iter da attivare è quello in conferenza di servizi. Di fatto però gli Enti terzi coinvolti (particolarmente la Provincia) sono gli stessi del procedimento a zero giorni e non capisco perché questa differenza considerando che le autorizzazioni ambientali relative al SIC non ricadono in ambito SUAPE. In ultimo, dopo ottenuta l'autorizzazione provvisoria deve essere inoltrata una nuova istanza per la richiesta definitiva allo scarico. Anche questa va richiesta in conferenza di servizi?**

Le indicazioni fornite dall'Assessorato regionale competente prevedono il ricorso alla conferenza di servizi per tutti gli scarichi fuori fognatura insistenti in aree sensibili, sia per l'autorizzazione provvisoria che per quella definitiva. Probabilmente ciò è legato alla necessità di una verifica preventiva al fine di evitare qualsiasi rischio di danno ambientale in tali aree.

- 5. AREA può presentare progetti tramite il Suape?**

Per tutti i soggetti pubblici gli interventi edilizi sono esclusi dalla competenza del SUAPE.

- 6. Come approcciarsi con i tecnici? non c'è l'obbligo di inviare tutto contemporaneamente**  
L'obbligo di unicità del procedimento è espressamente previsto dall'art. 31, comma 1 della L.R. n. 24/2015 e dall'art. 5.1 delle direttive SUAPE. In caso di inosservanza la pratica è irricevibile, come previsto dall'art. 8.4.1 delle stesse direttive.

- 7. In caso di variazioni? Nuova pratica o può modificare la stessa inserendo integrazioni?**

In caso di variazioni è sempre necessario presentare una nuova pratica; non si può infatti modificare un titolo abilitativo che ha già prodotto i suoi effetti.

**8. È possibile presentare una pratica in cds per la costruzione di un fabbricato e nella stessa pratica anche l'avvio dell'attività che dovrà poi in esso aprirsi?**

È possibile, ed in certi casi (medie e grandi strutture di vendita) è persino obbligatorio secondo quanto disposto dalla norma settoriale.

**9. Può il SUAPE rilasciare il Provvedimento, scaduti i termini senza aver ancora ricevuto il Parere di compatibilità e autorizzazione all'esercizio e accreditamento di strutture sanitarie da parte dell'Ente competente RAS - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico?**

Nel webinar del prossimo 2 dicembre saranno affrontate le tematiche relative alla conferenza di servizi. In tale occasione sarà chiarito che, decorso il termine per l'espressione delle determinazioni degli enti coinvolti, deve obbligatoriamente considerarsi acquisito favorevolmente il parere di tutti i soggetti che non si sono espressi, fatti salvi i soli casi di autorizzazioni espresse previste dalla normativa europea (tra cui non ricadono quelle indicate nel quesito). Il SUAPE quindi non solo può, ma è obbligato a concludere il procedimento. Occorre tuttavia tener presente che allo stato attuale le procedure di accreditamento sono sospese ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 24/2020.

**10. il procedimento unico deve essere applicato anche alle richieste di parere preventivo su progetto?**

Alle richieste di parere preventivo si applica solo quanto disposto dall'art. 15 delle direttive SUAPE; non si applica né il procedimento in autocertificazione né quello in conferenza di servizi.

**11. Perché per un intervento di accertamento di conformità, cambio di destinazione e frazionamento, da realizzare in un immobile residenziale, la pratica è stata divisa in due pratiche distinte: Accertamento di conformità e cambio destinazione/frazionamento?**

L'art. 16 delle direttive SUAPE prevede espressamente che *"L'acquisizione contestuale della sanatoria e del titolo abilitativo per l'effettuazione di un nuovo intervento sullo stesso immobile è ammessa esclusivamente nei casi di cui alla lettera a). In tal caso il proponente presenta un'unica dichiarazione autocertificativa a cui si applicano le normali disposizioni sul procedimento unico. Nei casi di cui alla lettera b), la dichiarazione autocertificativa per l'effettuazione di un nuovo intervento può essere presentata solo dopo la conclusione del procedimento di sanatoria"*. Nel caso di cui trattasi (rientrante nella lettera b in quanto accertamento di conformità) è corretto aver trasmesso due pratiche distinte.

**12. La prima pratica che arriva deve comunque essere protocollata?**

La norma prevede che *"Ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti, con l'indicazione del codice univoco"*. Ne consegue che ogni pratica deve comunque essere registrata almeno una volta.

**13. Come e chi stabilisce che il sistema SUAPE è indisponibile? In altre parole se uno dalla propria postazione non vi accede, è legittimato ad inviare la pratica via PEC? In un paio di occasioni mi è capitato di doverlo fare e gli sportelli periferici mi hanno contestato la procedura, pur comunque risolvendo il problema.**

In caso di dubbio, si può chiedere al coordinamento SUAPE conferma circa la sussistenza di problemi di funzionalità del sistema in un momento preciso. Un problema personale di autenticazione al sistema non può comunque essere considerato come indisponibilità.

**14. La trasmissione della pratica di accertamento di conformità agli enti competenti va protocollata anche se non segue il procedimento unico? Su alcune pratiche di richiesta di Parere di compatibilità e autorizzazione all'esercizio e accreditamento di strutture sanitarie da parte dell'Ente competente RAS - Ass.to Sanità Servizio qualità dei servizi e governo clinico, lo stesso richiede integrazione tramite la piattaforma SUS che il Rup non può accedere, come comportarsi?**

Le norme sulla protocollazione degli atti prescindono da quelle sul procedimento unico, pertanto è certamente necessario protocollare anche le istanze di accertamento di conformità.

In certi procedimenti gli allegati devono essere creati nella piattaforma SUS, ma è necessario che siano successivamente caricati sul sistema regionale SUAPE. In ogni caso, fini della gestione del procedimento SUAPE, rilevano solo le comunicazioni trasmesse attraverso il sistema regionale SUAPE, o al più tramite PEC in caso di indisponibilità temporanea del primo.

**15. Se ritiro la pratica e annullo la pratica devo essere autorizzato dal proprietario ad annullarla? occorre la procura?**

Qualsiasi azione compiuta dal procuratore in rappresentanza del delegante deve essere compiuta in pieno accordo con questi, salve le conseguenze di natura civile e penale per una condotta difforme.

**16. Come si deve comportare il SUAPE a seguito di annullamento/ritiro della pratica da parte dell'interessato successivo al rilascio della ricevuta nelle pratiche in autocertificazione?**

L'art. 6.4 delle direttive regionali SUAPE indica in dettaglio le procedure conseguenti all'annullamento della pratica; in ogni caso il SUAPE deve solo provvedere a informare tutti i soggetti coinvolti e ad archiviare la pratica senza alcuna ulteriore formalità.

**17. Una volta annullata la pratica, la stessa non è più lavorabile nella sezione Gestione" da nessuno. Come è possibile quindi notificare l'annullamento agli enti interessati?**

L'invio delle comunicazioni è possibile anche per le pratiche annullate.

**18. Procedimento autocertificazione a zero gg: dopo aver rilasciato ricevuta definitiva ci si rende conto che mancava un allegato obbligatorio (notifica igienico-sanitaria) è corretto chiedere integrazioni o si deve annullare la ricevuta e inibire l'inizio attività?**

L'annullamento in autotutela della ricevuta è riservato ai casi di carenze non sanabili (elencate all'art. 8.4.2 delle direttive SUAPE) e comunque in presenza delle condizioni di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990; in tutti gli altri casi è necessario richiedere la documentazione integrativa necessaria.

**19. Sulla richiesta di riattivazione di una pratica annullata per errore, il supporto, contattato preventivamente dal cittadino o dal suo procuratore, ha chiamato il SUAPE chiedendo l'autorizzazione alla riattivazione. A mio avviso il suape non può prendersi la responsabilità di autorizzare la riattivazione di un annullamento errato da parte di un altro soggetto. Vi chiedo delucidazioni in merito.**

Non vi sono ragioni per cui non si dovrebbe autorizzare la riattivazione di una pratica annullata per errore, se tale errore è attestato dall'interessato.

**20. Quali sono i termini per la definizione, da parte dell'Ente, delle pratiche di "Sanatoria edilizia con Accertamento di Conformità"? Entro sessanta giorni dall'invio su portale SUAPE o c'è altro termine diverso?**

Si applicano i termini previsti dalle singole norme settoriali: ad esempio per l'accertamento di conformità edilizia la norma prevede un termine di 60 giorni, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica 180 giorni, e così via.

**21. il richiedente presenta per errore la pratica come autocertificazione a 30 gg anziché a zero gg, come doveva essere: bisogna dichiarare la pratica irricevibile e farla ripresentare?**

Non trattandosi di un caso di irricevibilità non sanabile, si può richiedere la regolarizzazione che, nel caso specifico, si attua mediante annullamento della pratica e successiva ritrasmissione in forma corretta. Il titolo abilitativo decorre comunque dalla data di prima presentazione.

**22. Nel caso di rinnovo di un'autorizzazione allo scarico di un immobile residenziale privato, visto che non rientra nel campo di applicazione del SUAPE, considerato che i SUAPE non dichiarano l'irricevibilità, può essere la Provincia a dichiararla e chiedere al SUAPE di archiviare la pratica con parere negativo?**

L'incompetenza del SUAPE è un vizio non sanabile della pratica: in tali casi trova applicazione quanto previsto dall'art. 8.6 delle direttive regionali SUAPE, e l'ente terzo può chiedere al SUAPE di annullare la ricevuta e dichiarare la pratica irricevibile nell'esercizio del potere di autotutela.

**23. Qualora non venga svolta la verifica formale (assenza temporanea della persona incaricata) l'Ente terzo che riceve la pratica e rileva ad esempio l'irricevibilità della pratica, come ci si deve comportare?**

In caso di carenze sanabili, occorre chiedere le opportune correzioni e integrazioni. In caso di carenze non sanabili, elencate all'art. 8.4.2 delle direttive SUAPE, trova applicazione quanto previsto dall'art. 8.6 delle stesse direttive, e l'ente terzo può chiedere al SUAPE di dichiarare la pratica irricevibile nell'esercizio del potere di autotutela.

**24. Finito il controllo formale di una DUA in immediato avvio per "Sanatoria per opere eseguite in assenza di comunicazione", il Suape rilascia la ricevuta definitiva e trasmette la pratica all'UT. Questo rileva che il procedimento dichiarato è errato perché si tratta di "Sanatorie edilizie con rilascio di atti espressi" e chiede al Suape di revocare in autotutela (art. 21 nonies L. 241/1990) la ricevuta definitiva. E' corretto? O L'UT deve agire secondo quanto riportato nell'articolo "10.2.3 – Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi" delle suddette Direttive SUAPE?**

Se la carenza è di natura formale (il tipo di intervento dichiarato è corretto ma è stato selezionato il tipo iter errato) la pratica è irricevibile e trova applicazione quanto previsto dall'art. 8.6 delle direttive regionali SUAPE. Se invece la difformità è rilevata nell'ambito delle verifiche di merito (l'ufficio ritiene che non si tratti di mancata comunicazione ma di assenza o difformità dal permesso di costruire) è necessario emettere un atto interdittivo.

**25. In materia di verifica sulla veridicità, qualora a seguito delle verifiche degli enti terzi dovessero emergere false dichiarazioni, a chi compete informare l'autorità giudiziaria?**

L'art. 10.2.4 delle direttive regionali SUAPE prevede espressamente che *"Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un'errata interpretazione delle norme ovvero innocui o inutili perché non comportanti alcun ingiusto beneficio o danno, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte"*.

**26. Un Comune ci ha trasmesso la documentazione per le verifiche il 27/10/2020 e il 03/11/2020, quando ho verificato sul portale SUAPE se era stata indetta la CDS, ho trovato che la pratica era stata archiviata con esito positivo. E' corretto?**

Al di là dello stato della pratica, che attiene esclusivamente al piano informatico e potrebbe essere errato,

occorre verificare quali atti eventualmente siano stati emessi.

**27. qualche SUAPE Comunale invia la documentazione per le verifiche di merito all'ente terzo anche se non è presente alcun modulo e allegato inerente quell'endoprocedimento, questo è corretto?**

In linea di massima è necessario e sufficiente attivare gli endoprocedimenti indicati nei frontespizi dei moduli; in casi particolari, non pienamente codificati nella modulistica, il SUAPE potrebbe aggiungere ulteriori endoprocedimenti che ritenga comunque necessari. E' comunque da evitare un abuso di tale ultima eventualità.

**28. Nella compilazione dei Moduli online non è possibile uscire dal modulo e tornare alla Pratica senza salvare le modifiche. Perché?**

**Nell'integrazione alle Pratiche: Per modificare un documento allegato presente in un Modulo (ad esempio nell'A1) è necessario cancellare l'allegato, salvare il Modulo e solo in seguito riaprire il Modulo e allegare il nuovo documento. Perché?**

Il webinar odierno non ha ad oggetto le funzionalità del sistema informatico SUAPE, e per tale ragione non è possibile fornire una motivazione alle scelte progettuali effettuate. Ad ogni modo, il sistema è impostato perché salvi sempre le modifiche all'uscita da una schermata di compilazione, e perché consenta la modifica degli allegati ai moduli esclusivamente all'interno delle schermate di compilazione dei moduli stessi.

**29. Sulle richieste di regolarizzazione delle pratiche in cds, in teoria i motivi per la richiesta non sono gli stessi di quelli in autocertificazioni? a questo punto perchè differenziare le tempistiche?**

La differenza delle tempistiche, come illustrato durante il webinar, discende dalla diversa natura dei due tipi di pratica: nelle pratiche in autocertificazione il titolo abilitativo è già in possesso dell'interessato, mentre nelle pratiche in conferenza di servizi il titolo abilitativo non è ancora in possesso dell'interessato e la regolarizzazione interrompe tutti i termini del procedimento.

**30. Il SUAPE accetta la pratica per l'autorizzazione preliminare allo scarico in CdS, perchè la definitiva non viene accettata quando la preliminare è propedeutica alla definitiva?**

Per i procedimenti non legati ad attività economiche e produttive di beni e servizi la competenza del SUAPE si configura solo in relazione all'intervento edilizio e non ad altre fattispecie.

**31. la differenza fra Iter in conferenza di servizi con CdS e Iter in Conferenza di Servizi senza la CdS. In particolare quali sono i casi**

Nel webinar del prossimo 2 dicembre saranno affrontate le tematiche relative alla conferenza di servizi. Ad ogni modo, nell'ambito regionale sardo, non esiste alcun iter in conferenza di servizi senza la conferenza di servizi. La norma regionale prevede che la conferenza debba essere sempre indetta ove non trovi applicazione il procedimento in autocertificazione.

**32. nel caso di attività artigianale da asporto il sistema non prevede alcun modello specifico ma la asl ha necessità di planimetria, eventuali relazioni e descrizione arredi. Il SUAPE non può richiedere la planimetria considerato che nessun modello lo prevede?**

Per le attività artigianali il sistema non prevede alcun modulo perché non esiste alcuna norma settoriale che imponga un titolo abilitativo. Per quanto riguarda gli adempimenti della ASL, nessuna planimetria e nessuna relazione sono previsti come allegati al modello E1: richiederli è severamente vietato e sanzionato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.

**33. può dirci qualcosa sulle sanatorie con atti espressi?**

Nel webinar del prossimo 2 dicembre saranno affrontate anche tali tematiche.

**34. È corretto dichiarare l'irricevibilità per i casi elencati all'articolo 8.4.1 delle Direttive, considerandoli, quindi, violazione di legge dato che costituiscono esplicitazione dell'articolo 33 della legge regionale 24/2016?**

Le carenze formali e documentali non possono essere considerate violazioni di legge: sono tali solo le fattispecie che costituiscono espressa violazione di obblighi e divieti disposti dalle leggi vigenti.

**35. Per le sanatorie in autocertificazione a zero giorni, il sistema suape conclude l'iter positivamente anche se superati 60 giorni senza verifica positiva da parte degli uffici la sanatoria sarebbe rigettata. E' corretta questa interpretazione da parte del SUAPE?**

La norma che prevede il silenzio-rigetto dopo 60 giorni si riferisce esclusivamente all'accertamento di conformità, a cui corrisponde il tipo iter "sanatorie con rilascio di atti espressi". Per le sanatorie autocertificate si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni e non trova applicazione la norma sul silenzio-rigetto, che si riferisce ad altri casi.

**36. Perché il sistema non invia le notifiche in caso di autocertificazione a 30 giorni, neanche dopo il 30° giorno?**

Gli endoprocedimenti di notifica vengono trasmessi automaticamente:

- per i procedimenti in autocertificazione, all'atto della trasmissione degli endo di verifica;
- per gli altri endoprocedimenti, all'atto dell'archiviazione della pratica.

Il decorso dei 30 giorni non ha alcuna attinenza con la trasmissione delle notifiche.

**37. Il tipo di procedimento ora, con l'ultimo aggiornamento, non è automaticamente assegnato dal sistema in base alle risposte fornite?**

Il sistema non assegna automaticamente il tipo di iter, ma si limita a suggerirlo al compilatore; questi può comunque correggerlo nel caso in cui lo ritenesse errato.

**38. Un tecnico ci ha fatto presente che la L.R. 24 dell'11.09.2020 avrebbe stabilito che le strutture odontoiatriche a media complessità siano da considerarsi a bassa complessità, di competenza comunale e non più regionale (e quindi con conseguente diminuzione dei tempi dei procedimenti). Corrisponde a verità? E in caso affermativo, come ci si deve comportare per le pratiche avviate prima della Legge e in corso?**

Sono in corso interlocuzioni con l'assessorato competente che consentiranno a breve di modificare la modulistica e fornire le dovute indicazioni.

**39. È corretto non inviare la ricevuta, perché non sono stati integrati i diritti di istruttoria SUAPE?**

Salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria non può costituire motivo di irricevibilità della pratica.

**40. Se un Ente terzo riceve per le verifiche una pratica comprendente l'acquisizione di più titoli abilitativi (tre tipi di attività commerciali diverse) e rileva che due titoli abilitativi non sono conseguibili, decade l'intera pratica comprendente anche un'unica attività realizzabile?**

Sia nei procedimenti in autocertificazione che in quelli in conferenza di servizi è possibile adottare atti che inibiscano solo una parte dell'intervento proposto, autorizzandone un'altra parte.

**41. Per una pratica in conferenza di servizi per accertamento di conformità presentata in data 07/05/2020, con integrazioni del 07/05/2020, non si è avuta ancora alcuna risposta né rilascio di alcun provvedimento. Questi tempi risultano ammissibili?**

La norma non prevede la conferenza di servizi per le pratiche di accertamento di conformità, pertanto la domanda è di per sé contraddittoria. È comunque necessario richiedere gli opportuni chiarimenti al SUAPE competente per comprendere le ragioni del presunto ritardo.

**42. Nei casi in cui insiste il vincolo ferroviario gli Enti terzi coinvolti devono adeguarsi alla tempistica prevista per le conferenze di servizi?**

Nel webinar del prossimo 2 dicembre saranno affrontate le tematiche relative alla conferenza di servizi. Ad ogni modo, non vi sono ragioni per cui in tal caso non debbano seguirsi le comuni regole e tempistiche procedurali.

**43. Pratica in sanatoria con rilascio di atto espresso e pratica in CDS per ampliamento piano caso presentate contestualmente con due istanze distinte. Gli uffici tecnici lavorano le istanze in tempi separati anche se vengono inoltrate contemporaneamente. Quando indire la CDS per ampliamento? Solo dopo il rilascio del permesso di costruire in accertamento?**

L'art. 16 delle direttive SUAPE è esplicito nel prevedere che *"Nei casi di cui alla lettera b), la dichiarazione autocertificativa per l'effettuazione di un nuovo intervento può essere presentata solo dopo la conclusione del procedimento di sanatoria. In deroga a tale principio è consentita la presentazione contemporanea del progetto di sanatoria e di quello per il nuovo intervento nei casi di cui all'art. 35, comma 6 della L.R. n. 8/2015. L'interessato presenta i due progetti in pratiche distinte, i termini del procedimento e le attività istruttorie devono comunque essere avviati sin dalla data di ricezione delle singole pratiche; la conclusione del procedimento di sanatoria condiziona il rilascio del titolo per l'esecuzione del nuovo intervento ma non l'esecuzione delle necessarie verifiche, che devono essere compiute contemporaneamente a quelle relative alla sanatoria"*. La conferenza di servizi deve quindi essere indetta subito, ma il rilascio del provvedimento unico resta sospeso fino alla conclusione della sanatoria.

**44. L'invio di una pratica come accertamento di conformità invece che come mancata SCIA, invece, è motivo di irricevibilità o si può risolvere?**

Non trattandosi di un caso di irricevibilità non sanabile, si può richiedere la regolarizzazione che, nel caso specifico, si attua mediante annullamento della pratica e successiva ritrasmissione in forma corretta.

**45. Per MSV e GSV è obbligatorio ai sensi della L.R. 5/2006, art.9, giusto?**

L'obbligo di contemporaneità del titolo edilizio e di quello commerciale per MSV e GSV è sancito dalla norma citata.

**46. Per quanto riguarda il "Titolo di disponibilità dei locali o dei terreni", è obbligato ad inserire gli estremi di registrazione del titolo o motivazione dell'esenzione?**

Tale campo, necessario solo per interventi edilizi, è obbligatorio.

**47. Cds con titolo edilizio e commerciale contestuale, nel provvedimento unico bisogna dare atto che il titolo commerciale è sospeso?**

Nel prestampato generico del provvedimento unico SUAPE, disponibile sul sistema, l'ultimo punto della sezione "E" si riferisce a tutti i casi in cui il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività è sospeso fino all'acquisizione dell'agibilità dei locali, come nella fattispecie del quesito.



**48. Se in un procedimento edilizio è prevista la registrazione sanitaria asp come fa ad esprimersi se il fabbricato non esiste?**

Il modello E1 per la registrazione dell'attività può essere presentato solo per immobili esistenti e già approntati, come indicato nelle condizioni e nella modulistica, e pertanto deve essere presentato a completamento del titolo abilitativo, assieme all'agibilità.

**49. nel caso di richiesta parere preliminare, se l'ente terzo non si pronuncia come si conclude il procedimento?**

Per la natura consultiva di un simile procedimento è necessario attendere che il parere venga comunque reso.

**50. Quali sono i termini per la definizione, da parte dell'Ente, delle pratiche di "Sanatoria edilizia con Accertamento di Conformità"? Entro sessanta giorni dall'invio su portale SUAPE o c'è altro termine diverso?**

Si applicano i termini previsti dalle singole norme settoriali: ad esempio per l'accertamento di conformità edilizia la norma prevede un termine di 60 giorni, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica 180 giorni, e così via.

**51. In caso di variante in corso d'opera occorre presentare una nuova pratica?**

In caso di variante in corso d'opera la norma settoriale prevede sempre la necessità di acquisire un nuovo titolo abilitativo, da cui la necessità di una nuova pratica SUAPE.

**52. quando il provvedimento interdittivo deve essere emesso dall'ente terzo oppure richiesto al SUAPE?**

Nel webinar del prossimo 18 novembre saranno affrontate anche tali tematiche.

**53. Se ente terzo verifica presenza di abusi edilizi non sanati in pratiche art. 30 LR 8/2015 come deve comportarsi?**

Nei prossimi webinar saranno affrontate anche le tematiche relative alle verifiche di merito; ad ogni modo, il problema posto non è ascrivibile alla normativa sul procedimento unico ma a quella edilizia, ed esula pertanto dall'argomento del corso.

**54. Un tassista che chiede una modifica alla propria licenza deve trasmettere il tutto via SUAPE?**

Qualsiasi adempimento relativo ad attività economiche e produttive di beni e servizi deve essere espletato presso il SUAPE.